



Prot. 2137 gf

Como 12 novembre 2012

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 22/2012

Assemblea
degli Iscritti

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2013

Si comunica che è convocata l'Assemblea degli Iscritti per l'approvazione del bilancio preventivo 2013 in I^ convocazione per il giorno 26 novembre 2012 alle ore 12.00, ed in

II^ CONVOCAZIONE
per il giorno
LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2012
alle ore 17.00
presso la sede del Collegio in
COMO - via Vittorio Emanuele 113

EPPI
incontri 2012

EPPI INCONTRI 2012

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE
alle ore 18.00
presso la sede del Collegio in
Como Via Vittorio Emanuele 113

Parteciperanno:

- Gian Paolo Allegro Vice-Presidente dell'EPPI
- Paolo Bernasconi Consigliere CIG

Durante l'incontro verranno illustrate le novità in campo previdenziale e i rappresentanti dell'EPPI saranno a disposizione per eventuali chiarimenti delle problematiche degli iscritti.

Ai fini organizzativi si invitano gli interessati a trasmettere il presente coupon di adesione al fax 031-267388.

Nome _____ cognome _____ N. Albo _____

Data _____ Firma _____

Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un DLgs recante «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180*».

Tale decreto, che recepisce la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra P.A. e imprese, attua la delega conferita al Governo con l'articolo 10 della L. 180/2011, *Statuto delle imprese*.

Nonostante il termine per il recepimento della direttiva sia fissato al 16.03.2013, il Governo ha voluto provvedere ad una sua attuazione anticipata dal 01.01.2013 in considerazione della importanza della normativa nonché dell'opportunità peculiare di garantire, in questo momento, le imprese e più specificatamente le piccole e medie imprese.

L'Italia si dota, così, in anticipo sui tempi europei di una più rigorosa disciplina per contrastare i ritardi di pagamento, in particolare per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni. Sono così assicurati termini certi di pagamento: di norma 30 giorni, che non possono comunque superare i 60, consentiti solo in casi eccezionali. E' prevista, altresì, una maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori, che passa dal 7% all'8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento.

Per quanto riguarda i rapporti tra imprese, il decreto legislativo dispone un regime rigoroso stabilendo che il termine di pagamento legale sia di 30 giorni e che termini superiori a 60 giorni possano essere previsti solo in casi particolari e in presenza di obiettive giustificazioni.

La disciplina del decreto legislativo si applicherà ai contratti conclusi a partire dal 01.01.2013.

Versamento dell'IVA dopo la riscossione del corrispettivo

L'art. 32-bis del DL 22.6.2012, n. 83 ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. "IVA per cassa").

Con il DM 11.10.2012 sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell'IVA per cassa e è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina. Con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per esercitare l'opzione per l'applicazione del nuovo regime dell'IVA per cassa e revocarne gli effetti.

La nuova disciplina dell'IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate a far data dall'1.12.2012.

La liquidazione dell'IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 2 milioni di Euro. Risulta ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell'attuale regime il limite del volume d'affari è pari a 200.000,00 Euro.

Nel calcolo del volume d'affari vanno considerate le operazioni assoggettate al regime dell'IVA per cassa e quelle escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. "reverse charge").

Gli effetti dell'opzione per il nuovo regime dell'IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

- l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione;
- il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

Il diritto alla detrazione non è più "agganciato" al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell'operazione.

Se il cessionario o committente dell'operazione abbia esercitato l'opzione per la liquidazione dell'IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato a decorrere dall'atto del pagamento del relativo corrispettivo ovvero decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Sono escluse dalla disciplina le operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'imposta e le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi:

<<< ... segue....

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA;

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA.

Inoltre, sono escluse le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”) e le operazioni ad esigibilità differita ad es. cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati degli enti e associazioni non aventi per oggetto l’esercizio di attività commerciali o agricole o nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti di carattere pubblico.

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”), gli acquisti intracomunitari di beni, le importazioni di beni e le estrazioni di beni dai depositi IVA.

Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere. Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012). L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale.

Le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate.

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo.

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata in proporzione al complessivo dell’operazione. Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato a partire dal momento in cui i corrispettivi sono pagati o decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione e secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti nel momento del pagamento del corrispettivo ovvero alla scadenza dell’anno.

Nel caso di pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge nella proporzione esistente fra la somma pagata e il totale.

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Non è chiaro se l’opzione debba desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire dall’1 gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero dalla data di inizio dell’attività. Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31.12 precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina. Limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre. In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo in cui

<<< ... segue....

le relative fatture vengono incassate e pagate anche se dopo il 30.11.2012 ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

Se, in corso d'anno, il volume d'affari supera il limite di 2 milioni di Euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell'IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l'acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell'IVA per cassa.

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di Euro, così come in caso di revoca dell'opzione sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell'imposta.

È stato infatti previsto che nella liquidazione relativa all'ultimo mese di applicazione dell'IVA per cassa deve essere computato a debito l'ammontare complessivo dell'IVA "in sospeso" relative operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati e può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA "in sospeso" relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono ancora stati pagati.

Dall'OMI le quotazioni immobiliari del primo semestre 2012

L'Agenzia del Territorio, con il Comunicato Stampa del 15 ottobre 2012, ha reso nota la pubblicazione delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) relativa al secondo semestre 2012.

Per tutti i Comuni italiani è disponibile online la consultazione della Banca dati delle quotazioni immobiliari riferite al primo semestre 2012, sia per le vendite che per gli affitti.

<http://www.agenziaterritorio.it/?id=2158>

Diritto di parcheggio solo su terreno di proprietà

Corte Cassazione, sent. 13.9.2012, n. 15334

Chi intende vantare il diritto di parcheggiare deve dimostrare la proprietà del terreno e, qualora agisca in sede possessoria o per usucapione, deve allegare e dimostrare il possesso idoneo all'esercizio del diritto di proprietà.

Per l'esperimento dell'azione di reintegrazione occorre infatti un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché avente i caratteri esteriori di un diritto reale, laddove il parcheggio dell'auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovvero sia la realtà (inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo non

uò valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari.

Pertanto l'utilizzazione, da parte dei condomini, di un'area condominiale ai fini di parcheggio non è tutelabile con l'azione di reintegrazione del possesso di servitù nei confronti di colui che - come nel caso di specie - abbia recintato detta area nella asserita qualità di proprietario.

<http://www.studiolegalecirulli.it/sentenze2012/15334-2012.htm>

Agevolazioni prima casa: escluse se non si trasferisce la residenza

Corte Cassazione, sent. 1.10.2012, n. 17597

Le lungaggini burocratiche e l'esercizio di attività nell'abitazione non legittimano il beneficio fiscale in caso di mancato spostamento della residenza nella nuova abitazione entro 18 mesi.

In materia la Corte ha specificato che: «Ai sensi dell'art. 1, Nota 2 Bis della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86, l'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto della prima casa compete se l'immobile è ubicato nel comune in cui l'acquirente ha la propria residenza o ve la «stabilisca» entro diciotto mesi dalla data dell'acquisto ovvero se l'immobile è ubicato nel comune in cui l'acquirente svolge la propria attività.

<<< ... segue....

Il trasferimento dell'attività lavorativa dell'acquirente nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato in un momento successivo all'acquisto, non costituisce, dunque, requisito per il godimento dell'agevolazione, in forza dello stesso tenore del dato normativo. Infatti, in tema d'imposta di registro e ai sensi del comma II bis della nota all'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 – ai fini della fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa assume rilievo la residenza anagrafica dell'acquirente (già stabilita o da trasferire, nel termine prescritto, nel comune dell'immobile acquistato), mentre nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico; ciò anche in rapporto alle ineludibili esigenze di celerità e certezza nell'applicazione dell'agevolazione».

<http://www.aima.roma.it/banca-dati/1072-agevolazione-fiscale-prima-casacorte-di-cassazione-sez-tributaria-sentenza-12-luglio-12-ottobre-2012-n-17597.pdf>

L'uso del bene condominiale non basta per usucapire

Corte Cassazione, ord. 2.8.2012, n. 13893

È escluso l'usucapione dei locali condominiali da parte del condomino non essendo sufficiente «il mero non uso da parte dei condomini, perché non è prevista la prescrizione del diritto di proprietà».

Quando si tratta di proprietà condominiali è necessario fornire la prova di un possesso esclusivo mentre non risultano sufficienti, ad usucapire, quelle condotte che sono la semplice manifestazione di un uso da parte del compossessore che non è in contrasto «con il concorrente diritto degli altri condomini di accedere al locale».

Nella fattispecie il condomino intendeva rivendicare l'acquisizione del locale condominiale adibito a ricovero dei cassoni d'acqua per averlo continuamente utilizzato come ripostiglio privato non essendo tale uso incompatibile con il diritto degli altri condomini di accedere al locale, peraltro, privo di serratura.

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=58997>

Sicurezza: omissione di formazione da parte del datore di lavoro

Corte Cassazione, sent. 9.10.2012, n. 39903

Il datore di lavoro è responsabile per l'infortunio accorso al lavoratore per non aver provveduto ad un'adeguata formazione dello stesso sul corretto utilizzo della piattaforma di sollevamento.

La Corte rileva che nella fattispecie il datore di lavoro aveva omesso di dare ai propri dipendenti e, in particolare, all'infortunato, la necessaria informazione in ordine all'uso del gancio per il sollevamento della piattaforma cui era addetto ed evidenzia che se il datore di lavoro avesse opportunamente istruito i suoi operai sull'uso del predetto gancio, il lavoratore non avrebbe effettuato errate manovre di agganciamento e l'infortunio non si sarebbe verificato.

http://olympos.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7969:cassazione-penale-sez-4-09-ottobre-2012-n-39903-piattaforma-di-sollevamento-e-omissione-di-formazione-&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

Ascensore condominiale: per l'installazione è sufficiente la maggioranza semplice

Corte Cassazione, sent. 25.10.2012, n. 18334

Non ci si può opporre all'installazione dell'ascensore, anche quando ciò configuri un'innovazione e il voto in assemblea non è stato unanime.

È irrilevante, ai fini dell'applicabilità della maggioranza semplice prevista dalla L. 9.1.1989, n. 13, la presenza di disabili nel condominio, dato che la legge mira a consentire a tutti i disabili di accedere negli edifici, e non solo presso la propria abitazione. Inoltre, anche l'eventuale pregiudizio del decoro architettonico va valutato nel senso di accertare se l'ascensore determini o meno un effettivo deprezzamento dell'intero fabbricato, «essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un'utilità la quale compensi l'alterazione architettonica».

A conclusione del procedimento la Cassazione invoca il principio di solidarietà condominiale e sottolinea come le disposizioni normative in materia di costruzione e ristrutturazione di edifici siano orientate, sia sul piano nazionale che internazionale, alla eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone disabili.

<http://annamariatanzi.files.wordpress.com/2012/10/cassazione-civile-sez-ii-25-ottobre-2012-n-18334.pdf>

**Procedure
standardizzate
per la
valutazione dei
rischi nelle
microimprese
DLgs 81/2008**

La Conferenza Stato-Regioni del 25.10.2012 ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale, previsto dall'art. 6, comma 8, lettera f) del DLgs 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza), sulle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 29 del medesimo decreto legislativo.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del DLgs 81/2008, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori sono tenuti ad effettuare la valutazione dei rischi sulla base di dette procedure standardizzate. Tuttavia, fino allo scadere del terzo mese successivo all'emanazione del decreto recante le procedure standardizzate in oggetto, e comunque non oltre il 31.12.2012, il medesimo datore di lavoro può autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Dunque, a partire dal 2013 la valutazione dei rischi per le imprese fino a 10 lavoratori sarà effettuata mediante procedure standardizzate.

Delle stesse procedure potranno avvalersi i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, per i quali l'utilizzo delle medesime procedure per l'effettuazione della valutazione dei rischi è facoltativo, ai sensi del comma 6 dell'art. 29 del DLgs 81/2008.

<http://www.agcipesca.it/legislazione/sicurezza/lavoro/tu81.pdf>

**Pochi mesi alla
scadenza del
termine
ultimo per
l'Aggiornamento
Coordinatore
della Sicurezza**

La scadenza del termine ultimo per l'aggiornamento dei Coordinatori della Sicurezza si sta avvicinando inesorabilmente. Il D.Lgs. 81/08, conosciuto come *"Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro"*, fissa tale termine al **15 maggio 2013**. Perciò, per attenersi alla legge, in particolare al 2° comma dell'art. 98 ed all'allegato XIV del suddetto decreto, i coordinatori della sicurezza, che sono tenuti a partecipare ad aggiornamenti quinquennali, entro tale data devono aver frequentato un corso volto appunto a formarli ed aggiornarli.

È da precisare che la legge si riferisce anche ai lavoratori che abbiano conseguito l'attestato di frequenza ai corsi qualificati prima dell'entrata in vigore di tale decreto (ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.lgs. 494/96). La formazione, l'informazione e l'aggiornamento dei lavoratori sono concetti importanti, poiché è essenziale trasferire ad essi conoscenze e metodologie sempre nuove ed aggiornate, al passo coi tempi, con la società, con le tecnologie e col mondo del lavoro in continuo movimento. Questo pensiero fa parte della filosofia di vita di Unione Professionisti, azienda che si occupa di formazione professionale in e-learning. In questo contesto, Unione Professionisti propone un corso di Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza di 40 ore, certificato, e garantisce un'ottima didattica grazie all'attenta scelta dei docenti e all'importanza data ai contenuti del corso.

Realizzato per tutti i professionisti già in possesso dell'attestato di Coordinatore della Sicurezza, il corso è volto all'aggiornamento ed all'implementazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro fornendo un quadro chiaro ed esaustivo delle ultime disposizioni in materia, valutando l'analisi dei rischi e fornendo adeguate conoscenze riguardo le metodologie per l'elaborazione dei piani di sicurezza e coordinamento. Soddisfare la richiesta e la necessità di aggiornamento oggi è facile ed efficace con i corsi in e-learning di Unione Professionisti: niente e nessuno interferisce con gli spazi ed i tempi di lavoro, si può frequentare dove e quando si vuole, le lezioni possono essere viste e riviste ogni volta che se ne ha bisogno, i contenuti delle lezioni sono creati da professionisti del settore. Il 15 maggio 2013 è vicino e Unione Professionisti ha la soluzione giusta per essere sempre aggiornati e all'avanguardia nel mondo del lavoro.

Semplificazioni per il DURC, modifica del DUVRI, eliminazione del silenzio-rifiuto. Novità per cittadini, imprese, professionisti
DDL
"semplificazioni bis"

Il 16.10.2012 il Consiglio dei Ministri, dando seguito a quanto indicato nel Decreto Semplifica Italia, ha approvato il disegno di legge "semplificazioni bis", contenente misure di semplificazione a favore di cittadini e imprese.

Il disegno di legge, che dovrà ora passare alle Camere, riporta le misure di semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lavoro e previdenza infrastrutture, beni culturali e edilizia, privacy, tutela del paesaggio ambiente, agricoltura ed ulteriori disposizioni di semplificazioni per i cittadini.

Tra le novità più interessanti nel settore edile segnaliamo:

- DUVRI non obbligatorio nelle attività a basso rischio infortunistico, sostituito dalla previsione di un incaricato che sovrintenda le attività di cooperazione e coordinamento;
- Il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ha una validità di 180 giorni dalla data di emissione, e non deve essere richiesto per ogni singolo contratto;
- semplificazioni per le prestazioni lavorative di breve durata (non superiori a cinquanta giornate lavorative all'anno) relative all'informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria;
- eliminazione del silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso di costruire nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
- unificazione delle procedure per il cambio di residenza e per la dichiarazione relativa al pagamento della tassa sui rifiuti;
- non applicazione delle misure di prevenzione nei cantieri relativi ai "piccoli lavori senza costruzione", che non comportino lavori edili o di ingegneria;
- semplificazione delle relazioni contenenti i dati sanitari dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria che i medici competenti devono inviare annualmente alle aziende sanitarie locali.

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1013622/schema_ddl_sempl.pdf

Controlli e prevenzioni da adottare sui ponteggi: dal SUVA le schede per essere in regola

I ponteggi espongono i lavoratori a rischi elevati, primo fra tutti il rischio caduta dall'alto.

E' fondamentale, quindi, adottare tutte le prevenzioni necessarie per lavorare in sicurezza con tali attrezzature in quota.

Il SUVA promuove la sicurezza sui luoghi di lavoro anche attraverso la pubblicazione di schede contenenti regole pratiche ed istruzioni operative da seguire.

Nelle 5 schede tematiche che alleghiamo a questo articolo sono forniti pratici e sintetici consigli per un corretto uso e controllo dei ponteggi.

Questi i contenuti delle schede:

- Piattaforme di lavoro e contro-parapetti nei casseri per pareti (ponteggi di ritenuta);
- Piani di calpestio dei ponteggi per facciate;
- Parete di protezione da copritetto dei ponteggi per facciate;
- Accesso ai ponteggi con scale a rampa e scale a pioli;
- Dispositivi di protezione individuale anticaduta nell'installazione di ponteggi per facciate.

<http://www.necsi.it/notizia/2409>



**Modulistica di
presentazione
ai VV.F.**

Decreto
ministeriale
7.8.2012

L'art. 11, c. 1, del decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012 prevede che sia stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni di cui allo stesso decreto.

La suddetta nuova modulistica è da adottarsi obbligatoriamente a partire dal 27.11.2012.

Si informa che i modelli sono disponibili anche in formato editabile nell'apposita sezione dedicata alla modulistica presente nel sito istituzionale

www.vigilfuoco.it

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per l'Ind. Paolo Bernasconi)
